



# TASI 2014

## IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - NOTA INFORMATIVA PER L'ANNO 2014

### CARATTERISTICHE GENERALI

**PREMESSA.** Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è uno dei componenti dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta a decorrere dall'anno 2014 e costituita anche dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**NORME APPLICABILI.** La disciplina della TASI è contenuta nei commi 669 e ss. dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 (legge di stabilità 2014), con le modifiche disposte dagli artt. 1 e 2 del decreto legge 6.3.2014 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n° 68.

Il Comune di Lucca ha disciplinato il tributo con il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), relativo anche all'IMU ed alla TARI, i cui artt. da 63 a 76 sono in particolare dedicati alla TASI. Tale regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 6.5.2014, pubblicata all'albo pretorio on line dal 16.5.2014. Le aliquote TASI e IMU sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 6.5.2014, anch'essa pubblicata all'albo pretorio on line dal 16.5.2014. Regolamento IUC ed aliquote IMU e TASI sono anche in pubblicazione dal 20.5.2014 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, all'indirizzo [www.finanze.it](http://www.finanze.it), seguendo il link "fiscaltà locale".

**CARATTERISTICHE DELLA TASI APPLICATA DAL COMUNE DI LUCCA NELL'ANNO 2014.** L'aspetto fondamentale della TASI applicata a Lucca secondo la deliberazione n° 19 del 6.5.2014 è costituito dalla soggezione al tributo delle sole abitazioni principali, di quelle assimilate a queste ultime e dei fabbricati di categoria D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione). Sono escluse dalla TASI le altre tipologie di immobili (fabbricati che non sono abitazioni principali, aree fabbricabili e terreni).

Dato che le abitazioni principali sono escluse da IMU, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, con il suddetto criterio di tassazione si ha che le abitazioni principali pagano la TASI mentre gli altri immobili pagano l'IMU; le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 ed i fabbricati di categoria D/5 pagano l'IMU e la TASI.

**SITUAZIONE DELL'OCCUPANTE.** La legge prevede che una quota della TASI, variabile dal 10% al 30%, sia a carico del soggetto che occupa l'unità immobiliare, quando tale soggetto sia diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa. L'occupante è tenuto al pagamento della quota suddetta solo quando la detenzione temporanea dell'immobile sia di durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Le caratteristiche della TASI prevista dal Comune di Lucca comportano di regola la non applicazione della quota a carico dell'utilizzatore dell'immobile, in quanto l'abitazione principale è ovviamente e necessariamente utilizzata dal possessore, non essendo possibile una scissione tra possessore e occupante/utilizzatore. Possono fare eccezione i seguenti casi:

- le abitazioni principali assimilate, in cui è ipotizzabile che ci sia un occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, anche se di regola tale occupante farà parte della famiglia del titolare, per cui la questione del pagamento TASI non dovrebbe comunque costituire un problema. Diversi sono però i casi di cui alla lettere a) e b) del punto 5), in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare del diritto reale ed occupante l'immobile. Per queste ipotesi di abitazioni principali assimilate la quota dovuta dall'occupante è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento). Riguardo alle modalità di calcolo di questa quota in rapporto alla detrazione, le norme vigenti non forniscono indicazioni: si ritiene tuttavia che la quota dell'occupante vada calcolata sull'importo al netto della detrazione eventualmente spettante al titolare del diritto reale.
- i fabbricati di categoria D/5, per i quali la diversità tra titolare ed occupante si verifica normalmente e per i quali la quota dovuta dall'occupante è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento).

## DISCIPLINA TASI

1)	CHI DEVE PAGARE LA TASI	2
2)	QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI	2
3)	COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	2
4)	COSA SONO LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	2
5)	ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	2
6)	BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI	3
7)	RIDUZIONI DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE	3
8)	ESENZIONI	3
9)	PERIODO D'IMPOSTA	4
10)	TERMINI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2014	4
11)	ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 (approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 19 del 6.5.2014)	4
12)	COME SI CALCOLA LA TASI	5
13)	MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
14)	DICHIARAZIONE TASI	7
15)	PROSPETTO DI RACCORDO DELLA IMPOSIZIONE IMU E TASI SUGLI IMMOBILI	7
16)	ESEMPI DI CALCOLO TASI 2014	8

### 1) CHI DEVE PAGARE LA TASI

Il proprietario dell'abitazione principale, di quella assimilata e dei fabbricati di categoria D/5 ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, p. es., quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell'art. 540 del codice civile.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

### 2) QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI

- Le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, di cui al successivo punto 5).
- I fabbricati della categoria catastale D/5.

Nel successivo paragrafo 15) è presente un prospetto di raccordo della tassazione degli immobili ai fini IMU e TASI.

### 3) COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini TASI vale la stessa definizione valida per l'IMU: quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

### 4) COSA SONO LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono pertinenze dell'abitazione principale solo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### 5) ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il regolamento TASI del comune di Lucca richiama le definizioni di immobili valide per l'IMU, compresa quella di abitazione principale; quindi ai fini TASI sono considerate abitazioni principali le seguenti altre ipotesi:

- a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24.6.2008;

- c) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) L'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- e) L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- f) L'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che l'interessato attesti il possesso all'estero di non più di una unità immobiliare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le assimilazioni di cui alle lettere da a) a d) sono previste dalle norme vigenti (art. 1, comma 707, della legge 27.12.2013 n° 147), quelle delle lettere e) e f) sono contenute nell'art. 24 del regolamento IUC.

Nei casi sopra indicati di abitazioni principali assimilate si applica quindi la disciplina IMU prevista per le abitazioni principali e si è tenuti al pagamento della TASI, con l'eventuale quota a carico dell'occupante, secondo quanto indicato in precedenza, nella parte delle caratteristiche generali, nel paragrafo situazione dell'occupante.

#### 6) BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, per cui il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto aumentata del 5% e moltiplicata per:

IMMOBILI	MOLTIPLICATORE
<b>fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)</b>	<b>160</b>
<b>fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e in quella D/5</b>	<b>80</b>

Si sono riportati sopra solo i moltiplicatori utilizzabili nel caso di Lucca.

#### 7) RIDUZIONI DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

Per la TASI valgono le stesse riduzioni del 50 per cento della base imponibile previste per l'IMU (art. 70 del regolamento IUC) nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42.
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (questa previsione è ovviamente applicabile solo al caso dei fabbricati di categoria D/5 e non alle abitazioni principali).

#### 8) ESENZIONI

Per completezza di informazione si riportano le esenzioni TASI, anche se l'impianto previsto dal ns. comune sopra illustrato comporta di regola la loro inapplicabilità. Le esenzioni TASI sono previste dal comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 6.3.2014 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n° 68: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504: sono le esenzioni già valide a suo tempo per l'ICI ed oggi per l'IMU, che quindi sono state confermate anche per la TASI:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) omissis;
- h) omissis;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222. N.B. In merito a quanto disposto dalla lettera i), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n° 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n° 27 e successive modificazioni: queste ultime norme prevedono che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n° 286 (queste disposizioni prevedono la revisione della qualificazione catastale e della rendita). Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi precedenti, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

## 9) PERIODO D'IMPOSTA

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e, per fabbricati di categoria D/5, l'occupazione da parte del soggetto diverso dal titolare del diritto reale; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (art. 67 del regolamento IUC).

## 10) TERMINI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2014

I termini di pagamento a regime della TASI sono fissati al 16 giugno ed al 16 dicembre (art. 1 del decreto legge 6.3.2014 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n° 68), applicabili anche all'anno 2014 in quanto la deliberazione delle aliquote è intervenuta prima del 31.5.2014.

La TASI 2014 si paga quindi in due rate di pari importo, scadenti la prima lunedì **16 giugno 2014** e la seconda martedì **16 dicembre 2014**, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2014.

## 11) ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 (approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 19 del 6.5.2014)

- a) aliquota ridotta allo **zero per mille** per tutti gli immobili (aree fabbricabili e fabbricati), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti b), c), d), e), f);
- b) aliquota del **2,5 (due virgola cinque) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo fino ad euro 700,00 compresi;
- c) aliquota del **3,1 (tre virgola uno) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo superiore ad euro 700,00 e fino all'importo di euro 900,00 compresi;
- d) aliquota del **3,3 (tre virgola tre) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo superiore ad euro 900,00;
- e) aliquota del **1,8 (uno virgola otto) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, a prescindere all'importo della relativa rendita catastale;
- f) aliquota del **3,3 (tre virgola tre) per mille** per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione); la quota dovuta dall'occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare di categoria D/5 è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento);
- g) detrazione di **euro 100,00 (cento)** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo fino ad euro 300,00 compresi;
- h) detrazione di **euro 50,00 (cinquanta)** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo superiore ad euro 300,00 e fino ad euro 500,00 compresi;

- i) detrazione di **euro 0,00 (zero)** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale avente una rendita catastale di importo superiore ad euro 500,00;
- j) le aliquote di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché le detrazioni di cui alle lettere g), h) e i), si applicano anche alle unità immobiliari assimilate alla abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale nonché ai seguenti casi:
- I. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - II. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - III. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - IV. unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- k) le aliquote di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché le detrazioni di cui alle lettere g), h) e i), si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni principali e delle unità immobiliari di cui alla lettera j), intendendosi per tali esclusivamente quelle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La quota dovuta dall'occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (situazione ipotizzabile nei casi di abitazioni principali assimilate) è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento).

**CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI RENDITA.** Ai fini della individuazione dello scaglione di rendita di appartenenza di cui alle lettere b), c), d), g), h) e i), si deve avere riguardo all'importo della rendita dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, senza considerare le eventuali pertinenze, secondo le risultanze delle visure catastali, al netto dell'aumento del 5% previsto per la determinazione dell'imponibile ai fini IMU e TASI. In caso di variazione della rendita in corso d'anno, tale da incidere sugli scaglioni previsti, la nuova rendita si applica a decorrere dal mese in cui essa è inserita agli atti catastali, per il periodo di almeno quindici giorni; se la nuova rendita è iscritta per meno di quindici giorni, essa ha effetto dal mese successivo. I suddetti scaglioni di rendita catastale non sono da intendere in nessun caso come franchigia o come forma di tassazione progressiva: l'unità immobiliare è quindi tassata interamente con il criterio dello scaglione di appartenenza.

## 12) COME SI CALCOLA LA TASI

Il procedimento di calcolo della TASI è lo stesso dell'IMU e si basa sui seguenti passaggi:

### 1. Individuazione della rendita catastale dell'immobile

Il primo passo per calcolare la TASI 2014 è quello di recuperare la rendita catastale dell'immobile su cui si pagherà il tributo. Il dato si trova consultando il servizio di visure catastali dell'Agenzia delle entrate che è diventato gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulta titolare. La rendita si trova anche sull'atto di proprietà dell'immobile, ma in questo caso si deve verificare comunque che essa sia aggiornata, soprattutto se la data dell'atto non è recente.

### 2. Rivalutazione della rendita catastale

Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 105 e dividendo il risultato per 100.

### 3. Calcolo della base imponibile

La base imponibile, cioè la cifra sulla quale calcolare l'importo da versare per la TASI 2014, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente, che per le abitazioni civili è 160 e i fabbricati di categoria D/5 è 80.

### 4. Calcolo della TASI 2014

Questo passaggio, per le abitazioni principali diverse da quelle delle categorie A/1, A/8 e A/9, si differenzia a seconda della rendita catastale del fabbricato, in base ai seguenti criteri:

- rendita fino a euro 300 = aliquota del 2,5 per mille e detrazione di € 100
- rendita da 300,01 a 500 euro = aliquota del 2,5 per mille e detrazione di € 50
- rendita da 500,01 a 700 euro = aliquota del 2,5 per mille e nessuna detrazione
- rendita da 700,01 a 900 euro = aliquota del 3,1 per mille e nessuna detrazione
- rendita superiore a 900 euro = aliquota del 3,3 per mille e nessuna detrazione

Calcolo delle pertinenze = Il calcolo della TASI per le pertinenze dell'abitazione principale va fatto in base all'aliquota di quest'ultima e non con l'aliquota corrispondente alla rendita della pertinenza.

Calcolo della detrazione = La detrazione si calcola con gli stessi criteri dell'IMU, quindi va rapportata al numero degli aventi diritto (e non alla quota di possesso) ed ai mesi per cui sussiste la destinazione ad abitazione principale. L'eventuale residuo di detrazione non utilizzato per l'abitazione principale può essere sfruttato per la pertinenza.

Per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 non ci sono differenziazioni di rendita e si applica sempre l'aliquota del 1,8 per mille senza detrazioni (rimane dovuta l'IMU con l'aliquota dello 0,5 per cento = 5 per mille).

Per i fabbricati della categoria D/5 non ci sono differenziazioni di rendita e si applica sempre l'aliquota del 3,3 per mille (rimane dovuta l'IMU con l'aliquota dello 0,81% = 8,1 per mille).

Nel prospetto riportato in ultima pagina sono presenti alcuni esempi di calcolo.

### **13) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per il pagamento TASI si utilizza il modello F24 oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (alla data in cui si scrivono le presenti note – maggio 2014 – il modello di bollettino non è stato ancora approvato, per cui si può utilizzare solo il mod. F24).

#### **Le modalità di pagamento TASI con il modello F24 sono queste:**

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

per il modello F24 ordinario

#### **"3958" – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze**

"3959" – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

"3960" – Tasi, aree fabbricabili

#### **"3961" – Tasi, altri fabbricati**

"3962" – Tasi, interessi

"3963" – Tasi, sanzioni

per il modello F24 EP (valido solo per gli Enti Pubblici):

"374E" – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

"375E" – Tasi, aree fabbricabili

#### **"376E" – Tasi, altri fabbricati**

"377E" – Tasi, interessi

"378E" – Tasi, sanzioni.

il codice catastale del comune di Lucca è **E715**.

Per la compilazione del Modello F24, questi codici tributo vanno esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con le seguenti indicazioni: nel campo "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (quello del comune di Lucca è **E715**).

Nello spazio "Ravv", barrare solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento, così come lo spazio "Acc" va segnato solo se il pagamento si riferisce all'acconto previsto in giugno, mentre il campo "Saldo" va barrato appunto in sede di saldo a dicembre. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, bisogna barrare entrambe le caselle. Come avviene per l'IMU, nella casella "Numero immobili", si indica il numero degli immobili, fino a un massimo di tre cifre. L'anno di riferimento è quello dell'anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se si tratta di ravvedimento, bisogna segnare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

In caso di ravvedimento, unitamente all'imposta bisogna versare anche interessi di mora e sanzioni.

**Arrotondamento.** Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Importo minimo da versare.** Si è tenuti al pagamento solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto. L'importo indicato si riferisce all'imposta complessivamente dovuta da ogni soggetto passivo, quindi si ha riguardo separatamente alla TASI dovuta dal titolare del diritto reale ed a quella eventualmente dovuta dall'occupante.

#### 14) DICHIARAZIONE TASI

In merito agli obblighi dichiarativi TASI è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: quindi vale lo stesso termine fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo: la dichiarazione per le variazioni che si verificano nel corso del 2014 va presentata entro il 30 giugno 2015.

#### 15) PROSPETTO DI RACCORDO DELLA IMPOSIZIONE IMU E TASI SUGLI IMMOBILI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	IMU DOVUTA (SÌ/NO)	TASI DOVUTA (SÌ/NO)
abitazione principale delle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	<b>NO</b>	<b>SÌ</b>
abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9	<b>SÌ</b> (con aliquota del 5 per mille)	<b>SÌ</b> (con aliquota del 1,8 per mille)
unità immobiliari assimilate alla abitazione principale delle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	<b>NO</b>	<b>SÌ</b>
unità immobiliari assimilate alla abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9	<b>SÌ</b> (con aliquota del 5 per mille)	<b>SÌ</b> (con aliquota del 1,8 per mille)
una pertinenza per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali delle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	<b>NO</b>	<b>SÌ</b>
una pertinenza per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9	<b>SÌ</b> (con aliquota del 5 per mille)	<b>SÌ</b> (con aliquota del 1,8 per mille)
pertinenze dalla seconda in poi per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali	<b>SÌ</b> (con aliquota ordinaria, non con quella ridotta delle abitazioni principali)	<b>NO</b>
altre abitazioni diverse da quelle principali e assimilate	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>
fabbricati di categoria D/5	<b>SÌ</b> (con aliquota del 8,1 per mille)	<b>SÌ</b> (con aliquota del 3,3 per mille)
altri fabbricati, diversi da quelli di categoria D/5 e dalle abitazioni principali	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>
terreni agricoli	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>
aree fabbricabili	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>
fabbricati rurali strumentali	<b>NO</b>	<b>NO</b>

**16) ESEMPI DI CALCOLO TASI 2014****DATI CATASTALI E CALCOLO IMPONIBILE TASI**

scaglione rendita/tipo imm.	rendita catastale	rendita catastale + 5%	moltiplic.	imponibile TASI	quota possesso %	imponibile TASI pro quota
Fino a 300	200,00	210,00	160	33.600,00	100	33.600,00
300,01 – 500	400,00	420,00	160	67.200,00	100	67.200,00
500,01 – 700	600,00	630,00	160	100.800,00	100	100.800,00
700,01 – 900	800,00	840,00	160	134.400,00	100	134.400,00
Oltre 900	1.000,00	1.050,00	160	168.000,00	100	168.000,00
cat. D/5	10.000,00	10.500,00	80	840.000,00	100	840.000,00
pert. C/2	90,00	94,50	160	15.120,00	100	15.120,00
pert. C/6	60,00	63,00	160	10.080,00	100	10.080,00

**CALCOLO TASI PER ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7**

scaglione rendita/tipo imm.	imponibile TASI	aliqu. X 1000	imposta lorda	mesi possesso	TASI lorda rapportata ai mesi possesto	detrazione	TASI netta	event. quota detentore	event. quota proprietario
								0,1	0,9
Fino a 300	33.600,00	2,5	84,00	12	84,00	100,00	0,00	0,00	0,00
300,01 – 500	67.200,00	2,5	168,00	12	168,00	50,00	118,00	11,80	106,20
500,01 – 700	100.800,00	2,5	252,00	12	252,00	0,00	252,00	25,20	226,80
700,01 – 900	134.400,00	3,1	416,64	12	416,64	0,00	416,64	41,66	374,98
Oltre 900	168.000,00	3,3	554,40	12	554,40	0,00	554,40	55,44	498,96
pert. C/2	15.120,00	N.B. 1)				N.B. 2)			
pert. C/6	10.080,00								

N.B. 1) si applica l'aliquota dell'abitazione principale, individuata in base alla rendita

N.B. 2) si applica l'eventuale residuo della detrazione non utilizzata per intero sull'abitazione principale

**CALCOLO TASI PER ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1 - A/8 - A/9**

	imponibile TASI	aliqu. X 1000	imposta lorda	mesi possesso	TASI lorda rapportata ai mesi possesto	detrazione	TASI netta	event. quota detentore	event. quota proprietario
								0,1	0,9
	168.000,00	1,8	302,40	12	302,40	0,00	302,40	30,24	272,16

n.b. resta dovuta l'IMU con aliquota dello 0,5% = 5 per mille

**CALCOLO TASI PER CAT. D/5**

	imponibile TASI	aliqu. X 1000	imposta lorda	mesi possesso	TASI lorda rapportata ai mesi possesto	detrazione	TASI netta	quota detentore	quota proprietario
								0,3	0,7
cat. D/5	840.000,00	3,3	2.772,00	12	2.772,00	0,00	2.772,00	831,60	1.940,40

n.b. resta dovuta l'IMU con aliquota dello 0,81% = 8,1 per mille